



Prot. n. 931/FLP2011

Roma, 24 maggio 2011

NOTIZIARIO N° 28

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

GUIDA ALLE SUCCESSIONI TUTELATE

Le regole per un sicuro trasferimento dei beni

La **FLP** informa che Il Consiglio Nazionale del Notariato, congiuntamente a 12 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Casa del Consumatore, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori), impegnati al fianco dei cittadini per rendere più semplice e comprensibile un tema complesso come quello delle successioni, hanno elaborato e pubblicato sul sito internet www.notariato.it una interessante "Guida".

"È infatti fondamentale per chiunque intenda devolvere i propri beni, disporre consapevolmente del proprio patrimonio secondo le regole previste dalla legge. Ad esempio è prevista dal nostro ordinamento la legittima, una quota di eredità che spetta di diritto ai parenti più stretti e della quale bisogna tener conto nel redigere il proprio testamento.

È d'altro canto importante per chi è "chiamato all'eredità" conoscerne la consistenza in termini di diritti e di oneri. Di qui la necessità di essere informati e di valutare le modalità con cui accettarla.

La successione comporta anche importanti oneri fiscali: per facilitare ulteriormente il cittadino la seconda parte della Guida è stata dedicata alla disciplina fiscale ed è stata, inoltre, predisposta un'appendice riepilogativa delle imposte di successione."

La Guida illustra la successione dal punto di vista dei beneficiari (eredi o legatari) e di chi intende disporre del proprio patrimonio per quando avrà cessato di vivere; in particolare fornisce informazioni:

- sulle modalità di devoluzione dell'eredità a seconda che esista o meno un testamento;
- sulle modalità con cui un testamento può essere redatto, conservato ed eventualmente revocato;
- sugli adempimenti e oneri di carattere fiscale connessi alla successione.

In allegato, la Guida alle “Successioni Tutelate” del Consiglio Nazionale del Notariato.

Dipartimento Studi e Legislazione

Le Guide per il Cittadino



Successioni tutelate

**Le regole per un sicuro
trasferimento dei beni**

Consiglio Nazionale del Notariato

Adiconsum

Adoc

Altroconsumo

Assoutenti

Casa del Consumatore

Cittadinanzattiva

Confconsumatori

Federconsumatori

Lega Consumatori

Movimento Consumatori

Movimento Difesa del Cittadino

Unione Nazionale Consumatori

Con la **settima Guida per il Cittadino “Successioni tutelate: le regole per un sicuro trasferimento dei beni”**

Notariato e Associazioni dei Consumatori sono ancora una volta impegnati al fianco dei cittadini per rendere più semplice e comprensibile un tema in realtà assai complesso come quello delle successioni.

È infatti fondamentale per chiunque intenda devolvere i propri beni, disporre consapevolmente del proprio patrimonio secondo le regole previste dalla legge. Ad esempio è prevista dal nostro ordinamento la legittima, una quota di eredità che spetta di diritto ai parenti più stretti e della quale bisogna tener conto nel redigere il proprio testamento.

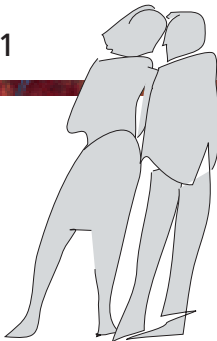
È d'altro canto importante per chi è “chiamato all'eredità” conoscerne la consistenza in termini di diritti e di oneri. Di qui la necessità di essere informati e di valutare le modalità con cui accettarla.

La successione comporta anche importanti oneri fiscali: per facilitare ulteriormente il cittadino la seconda parte della Guida è stata dedicata alla disciplina fiscale ed è stata, inoltre, predisposta un'appendice riepilogativa delle imposte di successione.

Alle donazioni, con cui si dispone del proprio patrimonio in vita, verrà dedicata successivamente un'apposita Guida. Questo vademecum, come i precedenti, può essere richiesto al Consiglio Nazionale del Notariato e alle 12 Associazioni dei Consumatori che hanno partecipato alla sua realizzazione e sarà consultabile sui rispettivi siti web.

La collana è disponibile su iPhone e iPad attraverso l'applicazione iNotai.

maggio 2011



La Guida illustra la **successione** dal punto di vista dei beneficiari (eredi o legatari) e di chi intende disporre del proprio patrimonio per quando avrà cessato di vivere; in particolare fornisce informazioni:

- sulle modalità di devoluzione dell'eredità a seconda che esista o meno un testamento;
- sulle modalità con cui un testamento può essere redatto, conservato ed eventualmente revocato;
- sugli adempimenti e oneri di carattere fiscale connessi alla successione.

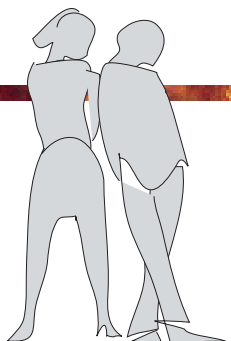
Quando si apre la successione

Al momento della morte si "apre la successione".

Con l'apertura della successione viene individuato il momento preciso a cui retroagiscono gli effetti della trasmissione dei diritti ereditari e il momento dal quale decorrono i termini prescritti per l'espletamento delle varie formalità previste dalla normativa vigente, tra le quali quelle di carattere fiscale.

Il luogo dove si apre la successione è quello dell'ultimo domicilio del defunto ed è rilevante ai fini dell'individuazione degli uffici competenti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (ad esempio il Registro delle Successioni – dal quale devono risultare la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario e la dichiarazione di rinuncia di eredità di cui si parlerà più avanti – è conservato presso il Tribunale del luogo dove si apre la successione).

2



I tipi di successione

Esistono due tipi di successione:

- la **successione legittima** (o **intestata**, cioè senza testamento);
- la **successione testamentaria** (o **testata**, cioè con testamento).

La successione legittima si avrà soltanto nel caso in cui il defunto non abbia fatto un valido testamento o, pur avendo fatto testamento, non abbia disposto del suo intero patrimonio.

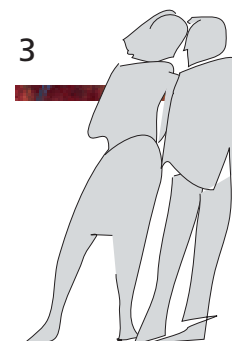
Divieto dei patti successori

Sono nulli gli accordi con cui si dispone della propria successione. Pertanto non è possibile stipulare una convenzione con cui un soggetto in vita disciplini la propria successione con il consenso dei potenziali eredi (patti successori istitutivi). L'unico strumento con il quale si può disporre delle proprie sostanze è il testamento, per il quale la legge pone ben precisi requisiti di validità.

Sono nulli anche i patti con i quali si dispone dei diritti di una successione non ancora aperta o della rinuncia ai medesimi (patti successori dispositivi e rinunciativi). Un potenziale erede non può pertanto disporre o rinunciare ai diritti che gli potrebbero spettare in relazione alla successione di un soggetto non ancora deceduto.

L'unica deroga al divieto dei patti successori è prevista per il patto di famiglia, contratto in forza del quale l'imprenditore può trasferire in tutto o in parte la propria azienda ovvero il titolare di partecipazioni societarie può trasferire in tutto o in parte le proprie quote, ad uno o più discendenti¹. Con il patto di famiglia il legislatore ha messo a disposizione dell'imprenditore uno strumento per pianificare il passaggio genera-

3



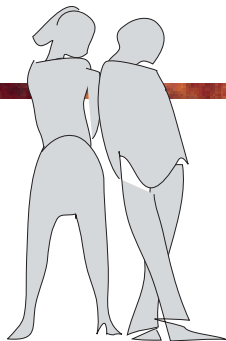
zionale, ossia per trasferire a titolo gratuito la propria azienda (individuale o collettiva) ad alcuni dei propri discendenti, senza che l'operazione possa poi essere messa in discussione dagli altri familiari o legittimari.

L'oggetto della successione

L'oggetto della successione è costituito dall'intero patrimonio del defunto, vale a dire dal complesso dei suoi rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi.

È opportuno precisare che non sono oggetto di successione alcuni diritti patrimoniali che, pur presenti nel patrimonio del defunto, si estinguono proprio per effetto della morte del titolare. Si pensi ad esempio al diritto di usufrutto vitalizio su un bene immobile.

4



La successione testamentaria

Abbiamo detto che quando esiste un valido testamento si apre la successione testamentaria.

Il testamento, dunque, **è un atto unilaterale** – e cioè solo di chi intende disporre dei propri beni – con il quale colui che lo redige esprime le proprie volontà su come attribuire il proprio patrimonio dopo la morte.

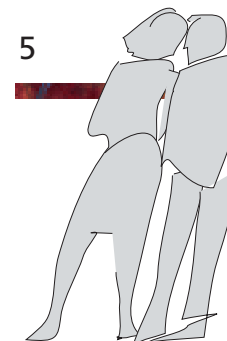
Nel caso in cui vi siano più testamenti, in linea generale, bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute nel testamento cronologicamente più recente. Per evitare che si possano creare incertezze sulla volontà del testatore è opportuno che l'ultimo testamento revochi espressamente i precedenti. Se, tuttavia, ciò non avviene si avrà la revoca tacita di tutte le disposizioni del testamento precedente che risultino incompatibili con il testamento successivo.

I requisiti per fare testamento

Affinché un testamento sia valido è necessario che colui che redige il testamento (testatore), al momento della redazione, sia maggiorenne, non interdetto e sia comunque capace di intendere e di volere. Una persona che sia stata oggetto di una sentenza di inabilitazione può quindi validamente disporre per testamento.

La legge nulla stabilisce in riferimento ai beneficiari di amministrazione di sostegno. In linea di principio, se il decreto di ammissione all'amministrazione di sostegno non prevede l'espressa esclusione della possibilità di fare testamento, il soggetto conserva questa possibilità che verrà meno nel caso in cui il giudice riconosca la sua incapacità di intendere e di volere.

5



Il contenuto del testamento

Abbiamo visto che il testamento, in ogni sua forma, è l'atto con il quale un soggetto dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Si tratta pertanto di un **atto principalmente di natura patrimoniale**.

Il testamento può contenere anche disposizioni rilevanti sotto il profilo giuridico benché di natura non patrimoniale, ad esempio è possibile il riconoscimento di un figlio naturale.

Il testamento può inoltre contenere disposizioni che non hanno alcun rilievo giuridico ma solo un valore morale o religioso (esortazioni a determinati comportamenti come ad esempio a tenere delle messe in suffragio, altro).

L'istituzione di erede

L'istituzione di erede è il **contenuto tipico di un testamento e comporta la successione del beneficiario nella posizione attiva e passiva** già facente capo al defunto (e quindi nei beni, nei crediti ma anche nei debiti).

La successione potrà riguardare:

- l'intera posizione attiva e passiva già facente capo al defunto (nel caso di nomina di un unico erede);
- una quota della posizione attiva e passiva (nel caso di nomina di due o più eredi).

Alcuni esempi di istituzione di erede:

"Nomino mio unico erede il sig. Mario Rossi"

"Nomino miei eredi i miei figli Mario e Marco Rossi, in parti uguali tra di loro"

"Nomino miei eredi il sig. Mario Rossi per la quota di un ter-

zo e il sig. Marco Bianchi per la quota di due terzi"

L'istituzione di erede è normalmente incompatibile con il lascito di beni determinati, tranne nel caso in cui si riesca a desumere dal testamento che il testatore intendeva lasciare un certo bene o certi determinati beni come se fossero una quota del suo patrimonio (questo fenomeno è chiamato *institutio ex re certa*).

Ad esempio:

"Lascio al sig. Mario Rossi tutti i beni immobili e al sig. Marco Bianchi tutti i restanti beni"

Risulta qui sopra evidente la volontà del testatore di disporre per intero del suo patrimonio e come i beneficiari siano chiamati all'eredità nella qualità di eredi pro-quota. In questo caso la determinazione della quota ereditaria avverrà anziché a priori, a posteriori.

L'attribuzione di legato

Il legato è una **disposizione testamentaria con la quale chi redige il testamento attribuisce a un soggetto un bene o un diritto determinato**. Il beneficiario di un legato è detto legatario.

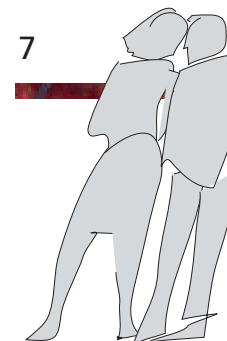
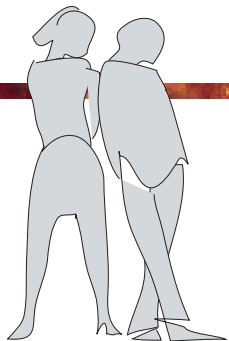
Alcuni esempi di valida attribuzione di un legato:

"Lego a Mario Rossi la mia casa di Roma"

"Lego a Marco Bianchi la somma di 10.000,00 euro"

La differenza fondamentale tra legato e istituzione di erede riguarda il **regime di responsabilità del beneficiario rispetto ai debiti del defunto**:

il legatario, infatti, al contrario dell'erede, non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio e i creditori del defunto potranno far valere le proprie ragioni solo nei limiti del



valore del bene oggetto del legato.

Proprio la limitazione della responsabilità patrimoniale del legatario sta alla base della seconda differenza, questa volta di natura formale: **il legato non necessita di essere espressamente accettato**, producendo i suoi effetti immediatamente dopo la morte del testatore; il beneficiario potrà però sempre rinunciarvi. Al contrario l'eredità per essere acquisita deve essere accettata (vedi capitolo "L'accettazione o acquisto di eredità").

Si può ricorrere al legato anche per riconoscere a un congiunto la legittima (vedi capitolo "La successione 'necessaria': i diritti dei legittimari"). In questo caso si parla di **legato in sostituzione di legittima**. Al beneficiario è sempre riconosciuto il diritto di rinunciare al legato e chiedere la legittima, acquisendo la qualità di erede; se, invece, preferisce conseguire il legato, perde il diritto a chiedere un supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima – salva diversa disposizione del testatore – e non acquista la qualità di erede.

Le tipologie di testamento

Il nostro ordinamento prevede tre diverse tipologie di **testamento ordinario**:

- il **testamento pubblico**, ovvero per atto di notaio;
- il **testamento olografo**, ovvero per mano dello stesso testatore;
- il **testamento segreto**, che è in parte un atto del testatore e in parte del notaio. Il testamento segreto può essere scritto oltre che dal testatore anche da terzi e anche con mezzi meccanici; la carta su cui sono riportate le disposizioni

testamentarie o quella che le contiene deve essere sigillata e consegnata a un notaio, che provvede a scrivere sulle medesime o su un ulteriore involucro che le contenga, il verbale di ricevimento.

Ci soffermeremo in questa Guida sul testamento pubblico e sul testamento olografo dal momento che il testamento segreto è scarsamente utilizzato ed è sostituito, generalmente, dal deposito fiduciario del testamento olografo (e cioè dal deposito del testamento olografo presso un soggetto di fiducia: vedi paragrafo "La pubblicazione del testamento olografo"). Ciò nonostante il testamento segreto offre il vantaggio dell'assoluta riservatezza sul contenuto delle disposizioni testamentarie e quello della conservazione del testamento in mani sicure.

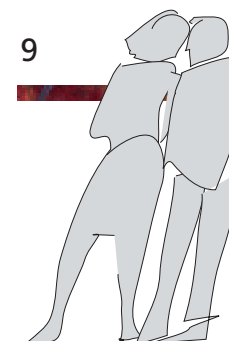
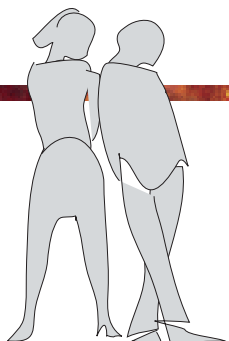
È opportuno precisare che

tutti i testamenti, a prescindere dalla loro forma, hanno lo stesso valore: è pertanto sufficiente un testamento olografo per revocare un precedente testamento pubblico; il testamento fatto dal notaio ha di fatto lo stesso valore di un testamento olografo.

La legge prevede anche tipologie di testamenti "speciali" che hanno però scarsa applicazione nella pratica (si tratta ad esempio del testamento in luogo di malattia contagiosa, calamità pubbliche o infortuni, del testamento a bordo di nave, a bordo di aeromobile, di testamento di militari e assimilati).

Il testamento orale

È importante evidenziare che **la legge non consente il testamento orale**. Vale il principio per cui la volontà testamen-



taria non espressa nella forma di uno dei testamenti (ordinari e/o straordinari) disciplinati dalla legge non ha valore. Non valgono perciò come testamento, ad esempio, le dichiarazioni in letto di morte, le confessioni fatte a persona di fiducia, altro.

Il testamento pubblico

Il testamento pubblico viene redatto – alla presenza di due testimoni – direttamente dal notaio il quale provvede a trascrivere le volontà del testatore (il termine “pubblico” quindi non significa che il contenuto del testamento sarà divulgato, ma che sarà redatto da un pubblico ufficiale, il notaio).

Come già anticipato, il testamento pubblico ha lo stesso valore, sul piano giuridico, di un testamento olografo e può pertanto essere da questo revocato.

Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, il testamento sarà conservato tra gli atti di ultima volontà ricevuti dal notaio, finché in attività, e successivamente presso l'Archivio Notarile.

Il principale vantaggio del testamento pubblico rispetto a quello olografo sta proprio nella specifica competenza in materia successoria del notaio che potrà suggerire le soluzioni migliori per raggiungere il risultato voluto dal testatore, nel rispetto della normativa vigente, evitando eventuali clausole o disposizioni nulle perché in contrasto con le norme di legge.

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, comunica l'esistenza dello stes-

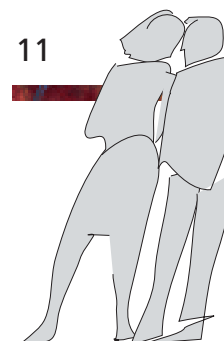
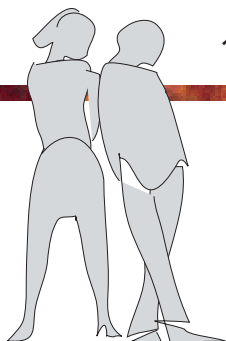
so agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza. Provvede poi alla **pubblicazione del testamento** mediante la redazione di un verbale per il passaggio dello stesso dagli atti di ultima volontà agli atti tra vivi. Da questo momento si potrà dare piena esecuzione al testamento.

Il testamento olografo

Il testamento olografo **è il testamento redatto direttamente dal testatore**. Per essere valido è necessario che sia datato, sottoscritto e soprattutto che l'intero suo contenuto sia scritto di pugno, cioè a mano, dal testatore. Non si possono quindi usare strumenti di scrittura meccanici o elettronici, quali ad esempio la macchina da scrivere o il personal computer, né può essere scritto, sotto dettatura del testatore, da un terzo.

Non ci sono requisiti specifici per quanto riguarda il supporto sul quale redigere il testamento (in particolare non è necessario utilizzare carta da bollo o altri supporti con particolari caratteristiche).

Il testamento posteriore, che non revoca in modo espreso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili. È opportuno quindi che, per evitare possibili questioni interpretative della volontà del *de cuius*, ogni nuovo testamento contenga la dichiarazione espressa di revoca dei testamenti precedenti.



Consigli per una corretta redazione del testamento olografo

- **Il testamento è un atto individuale** e pertanto è nullo il testamento fatto congiuntamente da più persone (testamento congiuntivo). Per evitare ogni contestazione, un singolo foglio deve contenere il testamento di una sola persona;
- **il testamento è un atto sempre revocabile.** Sono nulli tutti i patti in forza dei quali il testatore si obbliga a non modificare un testamento oppure a disporre in favore di taluno;
- al coniuge spettano, quale parte della legittima, il diritto di abitazione sulla residenza familiare e il diritto di uso della mobilia che la arreda. Questi diritti derivano dalla legge e pertanto non è necessario che il testatore ne faccia menzione affinché il coniuge ne possa godere;
- è opportuno che le disposizioni relative al servizio funebre e alle modalità di sepoltura (ad esempio la richiesta della cremazione) non siano contenute nel testamento e che siano invece contenute in un documento a parte, da redigere con le modalità previste per il testamento olografo e da consegnare ai propri cari, dal momento che, nella normalità dei casi, il testamento viene pubblicato quando le esequie sono state, se non già eseguite, almeno organizzate;
- per lo stesso motivo le disposizioni sulla donazione degli organi non devono essere contenute nel testamento dal momento che diverrebbero leggibili soltanto quando è troppo tardi per procedere all'espianto degli organi.

La conservazione del testamento olografo

A differenza di quanto previsto per il testamento pubblico, **per il testamento olografo non esistono modalità obbli-**

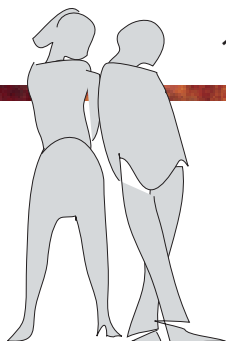
gatorie per la sua conservazione. Può essere pertanto conservato dallo stesso testatore.

Un'esigenza, spesso sentita nella pratica, è quella di evitare che dopo la morte il proprio testamento possa non essere trovato o possa essere alterato o distrutto (magari da un soggetto che, escluso dalla successione testamentaria, sarebbe invece beneficiario nel caso in cui si aprisse la successione legittima). Questa esigenza può essere normalmente soddisfatta mediante il deposito del testamento presso un soggetto di fiducia, spesso un notaio (poiché per la sua pubblicazione bisogna poi rivolgersi proprio a un notaio).

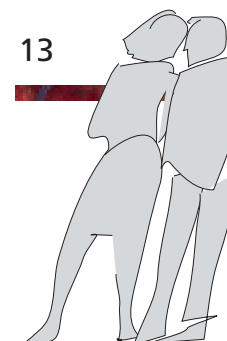
Nonostante il deposito fiduciario di testamento olografo non sia espressamente disciplinato dalla legge, nella prassi si osservano i seguenti comportamenti, posti soprattutto a tutela del testatore:

- il notaio depositario, vivente il testatore, non rilascia informazioni sulla presenza o meno presso il suo studio di un testamento olografo in deposito fiduciario;
- il notaio depositario, morto il testatore, rilascia informazioni sulla presenza o meno presso il suo studio di un testamento olografo in deposito fiduciario solo previa presentazione di un estratto dell'atto di morte;
- il testatore potrà sempre ritirare il proprio testamento olografo conservato dal notaio, ma per ovvie ragioni potrà farlo soltanto di persona. Si ricorda comunque che per revocare un testamento non sono necessari il suo ritiro e la sua distruzione materiale: è sufficiente redigere un nuovo testamento con il quale disporre espressamente la revoca del testamento precedente.

12



13



Come sapere se esiste un testamento

Nel caso di testamento pubblico, ovvero di deposito fiduciario del testamento olografo presso un notaio, il testamento originale rimarrà agli atti del notaio in attesa della pubblicazione.

È buona pratica che il testatore conservi a casa una nota o un appunto affinché i beneficiari delle disposizioni testamentarie siano messi a conoscenza dell'esistenza del testamento e del luogo dove è conservato.

Se si ritiene che un soggetto abbia lasciato un testamento pubblico oppure un testamento olografo affidato a un notaio, ma non si sa esattamente presso quale notaio, **si potrà fare un'apposita richiesta**, accompagnata da un estratto dell'atto di morte, **al Consiglio Notarile distrettuale** il quale provvederà a diramare la richiesta a tutti i notai del distretto.

È opportuno rivolgere la stessa richiesta anche all'Archivio Notarile, che conserva gli atti e i testamenti depositati dai notai che hanno cessato la propria attività.

Si può inoltre consultare **il Registro Generale dei Testamenti** che ha sede presso l'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili di Roma². Il Registro Generale dei Testamenti consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all'estero. Attraverso il Registro infatti può essere chiesto all'organismo competente di uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà relativi alla persona deceduta. Gli Stati che sino ad oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre all'Italia: Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia, Ucraina. Gli interessati possono richiedere al Registro Generale dei Te-

stamenti la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l'indicazione dell'archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio abbia cessato la propria attività.

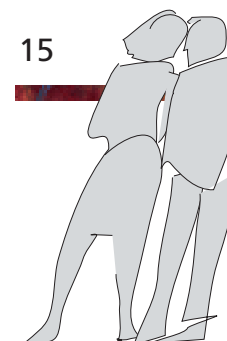
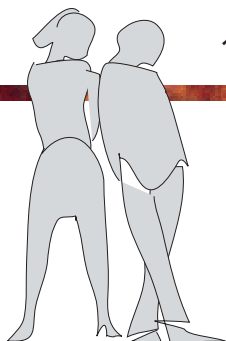
Nel Registro Generale dei Testamenti devono essere iscritti i seguenti atti: 1) testamenti pubblici; 2) testamenti segreti; 3) testamenti speciali; 4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio; 5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente; 6) ritiro dei testamenti segreti e olografi depositati formalmente presso un notaio; revoca nonché revoca di revoca delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento.

Consultando il Registro Generale dei Testamenti non si potrà mai sapere se il soggetto deceduto ha redatto un testamento olografo non depositato formalmente presso un notaio e non ancora pubblicato e che, ad esempio, si trovi ancora in deposito fiduciario presso un notaio o presso un altro soggetto.

La pubblicazione del testamento olografo

La pubblicazione consiste nella redazione, da parte del notaio incaricato, di un verbale nella forma di atto pubblico, cui devono obbligatoriamente partecipare due testimoni. Nel verbale viene descritto lo stato del testamento, devono essere integralmente riprodotte le disposizioni di ultima volontà del testatore; devono essere inoltre allegati il documento testamentario originale e un estratto dell'atto di morte.

Non appena ha notizia della morte del testatore, chi sia in possesso di un testamento olografo affidatogli in custodia dal



testatore, deve presentarlo in originale – e non in fotocopia – a un notaio per la pubblicazione.

Nel caso in cui il testamento olografo sia depositato presso un notaio, sarà lo stesso notaio depositario, su richiesta degli interessati e previa la presentazione di un estratto dell'atto di morte, a provvedere alla pubblicazione mediante la redazione del relativo verbale in forma di atto pubblico.

Dopo la pubblicazione potrà essere data piena esecuzione al testamento.

La revoca del testamento

Il testamento è un atto sempre revocabile a prescindere dalla forma in cui è redatto.

Un testamento si può revocare in vari modi.

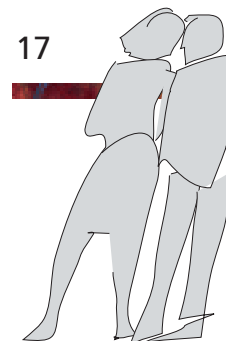
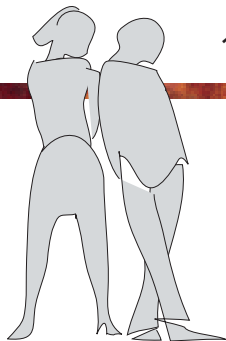
Innanzitutto **con un successivo testamento**. Come già anticipato, è possibile revocare un precedente testamento pubblico con un successivo testamento olografo o viceversa; tutti i testamenti, in qualsiasi forma siano stati redatti, hanno lo stesso valore. Nel caso in cui si sia già disposto un testamento e lo si voglia revocare integralmente, è quanto mai opportuno che il nuovo testamento, con le nuove disposizioni, contenga la menzione *“Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”*.

In secondo luogo il testamento può essere revocato **con un apposito atto notarile** con cui il testatore, in presenza di due testimoni, dichiara di voler revocare la disposizione precedente.

Un testamento olografo può anche essere revocato con la distruzione volontaria da parte del testatore, ad esempio strappando o bruciando il foglio che lo contiene. Se il testamento olografo è stato redatto in più originali devono es-

sere distrutti tutti gli originali esistenti. Bisogna prestare attenzione al caso in cui un testamento olografo sia conservato in deposito fiduciario presso un notaio o presso un altro soggetto. Il solo ritiro del testamento olografo non comporta automaticamente la sua revoca. È invece necessario procedere alla sua distruzione.

È infine prevista, in caso di esistenza o sopravvenienza di figli o discendenti, una **revoca di diritto** del testamento fatto da colui che al tempo della disposizione non aveva, o ignorava di avere, figli o discendenti.



La successione “legittima” e le relative quote

La successione legittima - devoluta per legge – si apre solo se non c'è un testamento valido oppure se il testamento non dispone sull'intero patrimonio del defunto, ma solo su singoli determinati beni. In quest'ultimo caso la successione legittima si apre limitatamente alla parte di patrimonio non attribuita per testamento.

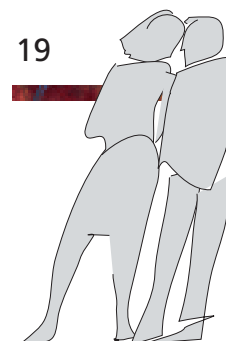
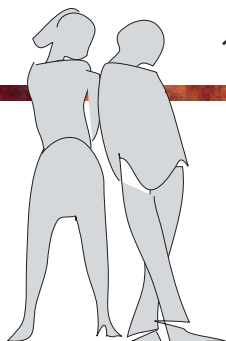
Il patrimonio del defunto, in caso di successione legittima, **viene devoluto ai parenti del defunto a partire da quelli a lui più vicini** (figli e coniuge) **e via via fino a quelli più lontani**³ sino al sesto grado di parentela. Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado l'eredità si devolve a favore dello Stato.

Qui di seguito si indicano le **quote** che spettano ai beneficiari nei casi più comuni. È opportuno precisare che i fratelli e gli ascendenti possono diventare eredi soltanto se il defunto non aveva figli, quindi non sono possibili ipotesi di concorso tra i figli e i fratelli/ascendenti del defunto.

- **Figli:** in assenza di coniuge ai figli spetterà l'intero patrimonio diviso in parti uguali tra loro.
- **Coniuge:** in assenza di figli, ascendenti e fratelli, al coniuge spetterà l'intero patrimonio.
- **Concorso tra figli e coniuge:** nel caso di un solo figlio, allo stesso spetta la metà del patrimonio e al coniuge spetta la restante metà. Nel caso di più figli al coniuge spetta un terzo del patrimonio, ai figli spettano i restanti due terzi in parti uguali tra loro.
- **Fratelli:** i fratelli del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in

cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi sia il coniuge, i fratelli e le sorelle succedono nell'intero patrimonio del defunto, in parti uguali tra loro (i fratelli unilaterali, peraltro conseguono la metà della quota che conseguono i germani).

- **Genitori:** i genitori del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge né fratelli, ai genitori, o all'unico genitore sopravvissuto, spetterà l'intero patrimonio.
- **Ascendenti:** gli ascendenti del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge, né fratelli, né genitori succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se gli ascendenti non sono di pari grado l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzioni di linea.
- **Concorso tra genitori e fratelli:** se con i genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle del defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi (per cui l'eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all'eredità), purché in nessun caso la quota in cui succedono i genitori o uno di essi sia inferiore a metà.
- **Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge:** al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio se concorre con ascendenti legittimi e con fratelli e sorelle ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua (un terzo



del patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai fratelli e sorelle per capi (per cui l'eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all'eredità) salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto del patrimonio.

L'assunzione della qualità di erede

Chiamato all'eredità è colui che viene istituito come erede nel testamento (in caso di successione testata) **ovvero colui che è ricompreso tra gli eredi secondo le norme di legge** (in caso di successione legittima).

Il chiamato all'eredità per divenire erede deve accettare l'eredità. L'eredità, pertanto, si acquista con l'accettazione.

Il chiamato all'eredità, una volta compiuta l'accettazione, è considerato erede sin dal momento dell'apertura della successione. Detto in altre parole, l'accettazione dell'eredità ha un effetto retroattivo dal momento che nel nostro ordinamento vige il principio per cui non c'è soluzione di continuità tra la situazione giuridica del defunto e quella dei suoi eredi.

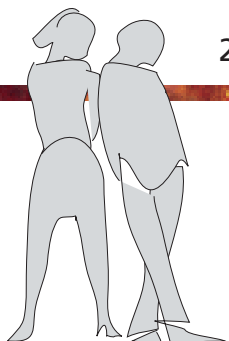
La rappresentazione

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nei diritti riconosciuti dalla legge o dal testamento **al loro ascendente**, qualora esso non possa (ad esempio perché deceduto prima) o non voglia (ad esempio in caso di rinuncia di eredità) accettare l'eredità o il legato.

La rappresentazione però non opera in tutti i casi, ma **solo se**:

- gli eredi o legatari non accettanti siano i **figli legittimi, legittimati, adottivi e/o naturali del defunto**;
- gli eredi o i legatari non accettanti siano i **fratelli del defunto**.

20



L'accettazione o acquisto dell'eredità

Come già sopra ricordato, l'eredità si acquista con l'accettazione; **l'accettazione di eredità può essere espressa oppure tacita**.

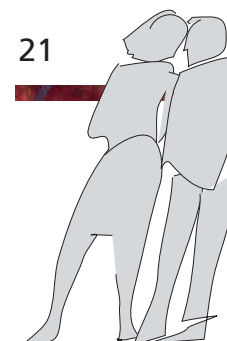
L'accettazione espressa consiste nella dichiarazione in un atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) di accettare l'eredità o di assumere il titolo di erede, compiuta dal chiamato all'eredità.

L'accettazione tacita, la più ricorrente nella prassi, consiste nel compimento da parte del chiamato all'eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede. L'esempio più comune è la vendita di un bene ereditario: questo atto comporta l'accettazione tacita di eredità, in quanto presuppone necessariamente una volontà in tal senso.

L'acquisto dell'eredità può avvenire, sempre tacitamente, per effetto del possesso dei beni ereditari: infatti, qualora entro tre mesi dall'apertura della successione il chiamato all'eredità, in possesso dei beni ereditari, non proceda all'inventario dell'eredità e alla successiva dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario (vedi paragrafo successivo), lo stesso è considerato, a tutti gli effetti di legge, erede puro e semplice con preclusione di rinuncia all'eredità.

A seguito dell'accettazione espressa o tacita il chiamato all'eredità diventerà erede puro e semplice, e cioè subentrerà – proporzionalmente alla sua quota ove vi siano altri eredi – con effetto dal momento in cui si è aperta la successione, nella posizione giuridica del defunto, e dovrà rispondere con il proprio patrimonio anche degli eventuali debiti ereditari. Ne consegue che se le passività sono di valore superiore a quello delle attività, l'erede subirà un pregiudizio

21



patrimoniale, dovendo attingere dal proprio patrimonio personale le risorse per estinguere i debiti ereditari (eredità passiva).

L'accettazione di eredità determina pertanto per l'erede la "confusione dei patrimoni".

L'accettazione di eredità con il beneficio di inventario

Per evitare l'effetto della confusione dei patrimoni, il chiamato all'eredità potrà, in alternativa:

- **rinunciare all'eredità**, soluzione preferibile se si ha la ragionevole certezza che l'eredità sia passiva e salvi sempre gli effetti della rappresentazione;
- **accettare l'eredità con il beneficio di inventario**, soluzione invece preferibile se non vi è una assoluta certezza che l'eredità sia passiva ma non si voglia neppure correre il rischio di incorrere nella confusione dei patrimoni.

L'accettazione di eredità con beneficio di inventario è uno speciale tipo di accettazione espressa (non esiste l'accettazione tacita con beneficio di inventario) che deve essere compiuta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

L'accettazione con beneficio di inventario è **obbligatoria in alcuni casi previsti dalla legge**, in particolare nel caso in cui i chiamati all'eredità siano minori, interdetti, inabilitati, emancipati (ossia soggetti dei quali il legislatore intende tutelare il

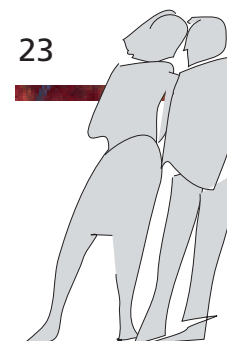
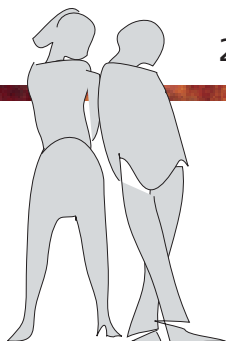
patrimonio in relazione a possibili eredità passive) nonché nel caso di persone giuridiche o associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, escluse le società. Non è invece obbligatoria nel caso del beneficiario di amministrazione di sostegno, salvo sia diversamente disposto nel decreto di ammissione all'amministrazione di sostegno.

In generale l'effetto dell'accettazione con beneficio di inventario è quello di evitare la confusione dei patrimoni; più precisamente si può dire che l'erede con beneficio di inventario:

- conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; in tal modo l'erede potrà soddisfare i crediti che aveva nei confronti del defunto;
- non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; in tal modo l'erede eviterà un'eredità passiva, estinguendo tutti i pesi che gravano sull'eredità solo con l'attivo dell'asse ereditario senza intaccare il suo patrimonio;
- i creditori dell'eredità e i legatari potranno soddisfarsi sul patrimonio ereditario a preferenza – e quindi prima – dei creditori dell'erede.

È importante evidenziare la tempistica prevista dalla legge per procedere all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Questa varia a seconda che il chiamato all'eredità abbia o meno il possesso dei beni ereditari.

Nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia già il possesso dei beni ereditari, l'inventario deve essere concluso **entro 3 mesi dal giorno dell'apertura della successione** o della notizia della devoluta eredità. In caso contrario il chiamato all'eredità decade dal beneficio di inventario e conse-



guentemente viene considerato erede puro e semplice. **Compiuto l'inventario nel termine sopra indicato**, il chiamato all'eredità ha un **ulteriore termine di 40 giorni**, da quello del compimento dell'inventario medesimo, **per decidere se accettare o rinunciare all'eredità**. Trascorso questo termine senza alcuna decisione, il chiamato all'eredità decade dal beneficio di inventario e conseguentemente viene considerato erede puro e semplice.

Nel caso in cui il chiamato all'eredità non abbia ancora il possesso dei beni ereditari, il chiamato può fare la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto, e cioè **entro 10 anni dall'apertura della successione**.

Tuttavia **una volta resa la dichiarazione di accettazione di eredità, l'inventario deve essere compiuto entro i successivi 3 mesi**; in caso contrario il beneficiario decade dal beneficio di inventario e conseguentemente viene considerato erede puro e semplice.

È prevista la decadenza dal beneficio di inventario, oltre che nei casi sopra indicati, anche quando l'erede venda o sottoponga a ipoteca o pegno i beni ereditari, senza la prescritta autorizzazione giudiziale e senza osservare le forme previste dalla legge.

La decadenza dal beneficio di inventario, in tutte le ipotesi sopra descritte, non riguarda i soggetti per i quali è obbligatoria l'accettazione di eredità con beneficio di inventario (minori, interdetti, inabilitati, emancipati, persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, escluse le società), e ciò fino a che permanga la causa che comporta l'obbligo del beneficio di inventario (ad esempio sino a che il bene-

ficiario minorenne non raggiunga la maggiore età).

L'inventario consiste in una descrizione analitica dei beni, diritti e debiti caduti in successione, fatta dal cancelliere del Tribunale o da un notaio (debitamente nominato dal Tribunale), che ne redige un apposito verbale.

L'erede che accetta con beneficio d'inventario diventa amministratore del patrimonio ereditario (anche nell'interesse dei creditori del defunto e dei legatari), ma gli è preclusa la cessione dei beni ereditari senza autorizzazione del giudice, pena la decadenza dal beneficio e l'attribuzione della qualifica di erede puro e semplice con gli effetti giuridici che ne conseguono.

Una volta compiuta la procedura di accettazione con beneficio di inventario **il chiamato diventa erede, ma è immune dalla responsabilità illimitata** che caratterizza l'erede puro e semplice; i creditori del defunto potranno, pertanto, agire sui soli beni del defunto, senza poter aggredire i beni dell'erede.

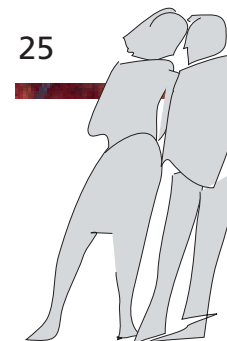
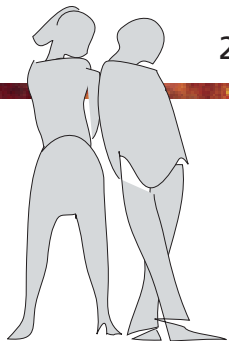
L'eredità giacente

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità (espressamente o tacitamente) il Tribunale, su istanza di chi ne ha interesse o anche d'ufficio, nomina **un curatore dell'eredità**.

Il curatore procede all'inventario dell'eredità, ne cura l'amministrazione e provvede al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del Tribunale, e cessa dalle sue funzioni quando l'eredità viene accettata.

La trascrizione dell'accettazione di eredità

Se il defunto era titolare della proprietà di beni immobili, è necessario trascrivere, presso l'ufficio dei Registri Im-



mobiliari competente per territorio, **l'accettazione di eredità** che sancisce l'avvenuta acquisizione dell'immobile ereditario. È possibile trascrivere nei Registri Immobiliari sia l'accettazione espressa, sia l'accettazione tacita. In questo caso, in occasione dell'atto che la determina ad esempio una compravendita immobiliare redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

È necessario rendere nota l'accettazione attraverso la trascrizione nei Registri Immobiliari **per evitare acquisti da eredi solo apparenti**.

Si pensi al caso in cui i fratelli del defunto, deceduto senza lasciare genitori, coniuge e figli, si considerino in assoluta buona fede eredi, mentre il defunto stesso ha disposto – con un testamento che viene scoperto solo in un secondo tempo – esclusivamente a favore di una terza persona, che è quindi il vero erede. In tal caso, chi ha acquistato dall'erede apparente in realtà ha acquistato da un "non proprietario", e rischia quindi di veder rivendicata la proprietà da parte dell'erede vero.

Se viene trascritta l'accettazione di eredità a favore dell'erede apparente, chi acquista in buona fede da quest'ultimo fa salvo il proprio acquisto.

L'acquisto del legato

Il **legato**, al contrario dell'eredità, **non deve essere espressamente accettato** in quanto entra immediatamente nella disponibilità del legatario o beneficiario.

Il legatario, peraltro, può evitare l'acquisto automatico del legato in quanto gli viene riconosciuta la facoltà di rinunciarvi.

Per mantenere l'aggiornamento dei Registri Immobiliari, ove il legato abbia a oggetto beni immobili, il notaio che ha curato la pubblicazione del testamento dovrà provvedere alla trascrizione del legato.

L'onere testamentario

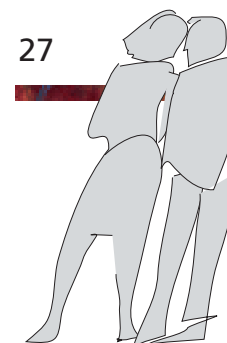
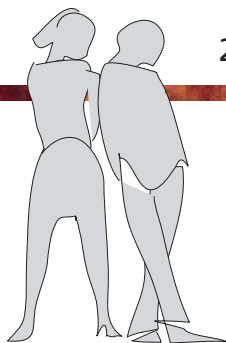
Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere. **L'onere può essere finalizzato non solo al perseguimento di interessi di carattere patrimoniale ma anche di interessi morali o religiosi**: si pensi al caso dell'istituzione di erede soggetta all'onere di far celebrare un certo numero di messe in suffragio del testatore.

Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato. L'inadempimento dell'onere, peraltro, può comportare la risoluzione della disposizione testamentaria solo se la risoluzione è stata prevista dal testatore o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione testamentaria cui accede.

La rinuncia all'eredità

Il **chiamato all'eredità può rinunciare all'eredità**; in questo caso la sua quota andrà agli altri eredi a meno che non operi la rappresentazione ovvero il testatore abbia previsto la sostituzione.

Deve essere posta particolare attenzione quando si rinuncia a un'eredità – specie se si tratta di un'eredità passiva – in quanto il rinunciante, che sia il figlio o il fratello del defunto, trasmette la devoluzione ereditaria cui ha rinunciato ai propri discendenti (per effetto della rappresentazione).



Con la rinuncia all'eredità, chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità. Pertanto, presupposto per la rinuncia all'eredità è che non vi sia già stato l'acquisto dell'eredità mediante accettazione espressa o tacita.

La rinuncia all'eredità deve essere fatta con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario dove si è aperta la successione e va iscritta nel Registro delle Successioni. La rinuncia può essere revocata accettando l'eredità, sempreché l'eredità non sia già stata acquistata da un altro dei chiamati.

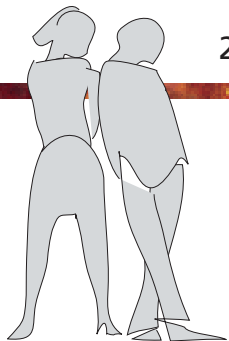
La sostituzione

Il testatore può sostituire all'erede istituito un'altra persona nel caso in cui il primo non possa accettare l'eredità, ad esempio perché già morto, o non voglia accettarla. Possono sostituirsi più persone a una sola, o una sola a più persone. È ammessa anche la sostituzione reciproca tra più eredi istituiti. È prevista anche una particolare forma di sostituzione denominata **sostituzione fedecommissaria**, volta ad assicurare alla persona interdetta, successivamente al decesso del testatore, la cura e l'assistenza da parte di soggetti che si ritengono idonei al compito, soggetti che vengono a loro volta ricompensati ricevendo, alla morte dell'interdetto, i beni oggetto del fedecompresso.

È possibile solo alle seguenti condizioni:

- l'erede istituito deve essere un soggetto dichiarato interdetto, sia esso il figlio, il discendente o il coniuge del testatore;
- la sostituzione opera solo alla morte dell'erede istituito;
- il sostituto deve essere la persona o l'ente che, sotto la vigilanza del tutore, ha avuto cura dell'interdetto.

28



La successione "necessaria": i diritti dei legittimari

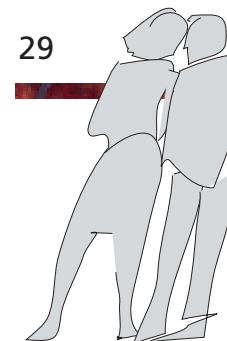
Il nostro ordinamento riserva a determinati **soggetti legittimari** (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una quota di eredità, **legittima**, della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o eseguita in vita mediante donazioni.

Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva a questi soggetti ovvero la quota disponibile.

Qui sotto **le quote di legittima e le corrispondenti quote disponibili previste dalla legge:**

- **Figli:** in assenza di coniuge, se vi è un solo figlio, allo stesso è riservata la metà del patrimonio (quota disponibile = metà); in assenza di coniuge, se vi sono più figli, sono loro riservati i due terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali (quota disponibile = un terzo).
- **Coniuge:** in assenza di figli e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio (quota disponibile = metà).
- **Concorso tra figli e coniuge:** nel caso di un solo un figlio, ad esso è riservato un terzo del patrimonio e al coniuge è pure riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile = un terzo). Nel caso in cui ci siano più figli, al coniuge è riservato un quarto del patrimonio, ai figli è riservata la metà del patrimonio, in parti uguali tra loro (quota disponibile = un quarto).
- **Ascendenti:** in assenza di figli e coniuge, agli ascendenti del defunto è riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile = due terzi).
- **Concorso tra ascendenti e coniuge:** in assenza di figli ma con coniuge e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del

29



patrimonio mentre agli ascendenti è riservato un quarto del patrimonio (quota disponibile = un quarto).

- **Diritto di abitazione e uso del coniuge:** al coniuge, anche quando concorre con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l'uso dei mobili che la corredano (diritti gravanti sulla quota disponibile).

È importante evidenziare che la quota di legittima non va calcolata sul valore del patrimonio del defunto al momento della morte, ma sul valore risultante dalla seguente operazione:
valore del patrimonio - valore dei debiti del defunto + valore delle donazioni in vita (alla data di apertura della successione).

Esempio: Mario, coniugato con Maria e con due figli (Carlo e Gino), ha donato in vita a Carlo un appartamento che al momento della donazione aveva il valore di 70.000,00 euro. Quando Mario muore, senza lasciare testamento, nel suo patrimonio vi sono beni per 110.000 euro e debiti per 10.000 euro, ma il valore dell'appartamento donato a Carlo, al momento dell'apertura della successione, risulta ammontare a 100.000 euro. Dal momento che non c'è testamento la moglie e i figli avranno diritto ciascuno a una quota di un terzo sul patrimonio residuo. Ciascuno di loro pertanto riceverà una quota, al netto dei debiti, pari a 33.333,33 euro.

Per sapere se la quota di legittima non è rispettata bisogna procedere con la seguente operazione:

(valore del patrimonio rimasto)	euro 110.000 -
(valore dei debiti ereditari)	euro 10.000 +
(valore rivalutato delle donazioni)	euro 100.000 =

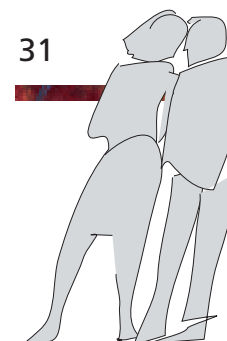
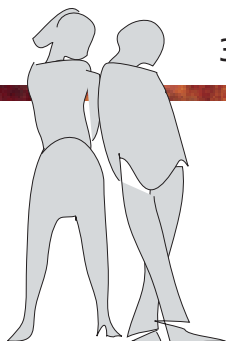
(valore per calcolo legittima)	euro 200.000
--------------------------------	--------------

Nell'esempio la quota di legittima spettante al coniuge e ai figli, pari a un quarto ciascuno, ammonta a 50.000 euro. Non essendo stati né la moglie né il figlio Gino beneficiari di donazioni, ciascuno di essi avrà ricevuto soltanto 33.333,33 euro a fronte di una quota di legittima di 50.000,00 euro. Saranno, pertanto, stati lesi nella loro quota di legittima per la differenza.

La tutela del legittimario

Se un legittimario viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima, per effetto di una disposizione testamentaria e/o di donazioni poste in essere in vita dal defunto, esso può far valere il proprio diritto all'ottenimento dell'intera quota di legittima mediante un'apposita azione giudiziaria, l'**azione di riduzione**, soggetta al termine di prescrizione di 10 anni.

I legittimari possono rinunciare all'azione di riduzione solo dopo la morte del testatore. Se un soggetto dispone di tutto il suo patrimonio con più donazioni, i legittimari che non hanno ricevuto nulla (i **legittimari pretermessi**) o i legittimari che hanno ricevuto beni di valore inferiore a quello della quota di legittima (i **legittimari lesi**) non possono ri-



nunciare all'azione di riduzione, vivente il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Tale rinuncia è espressamente vietata dalla legge.

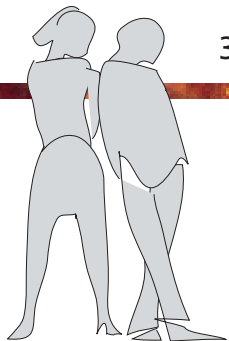
L'azione di riduzione va proposta nei confronti dell'erede o del donatario che ha ricevuto beni in eccedenza.

Se il donatario ha, nel frattempo, alienato a terzi gli immobili donati, e non ha altri beni nel proprio patrimonio sui quali il legittimario leso possa soddisfare le proprie ragioni, quest'ultimo potrà chiedere ai terzi acquirenti la restituzione del bene a suo tempo donato: questa è l'**azione di restituzione**.

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in denaro.

Di queste problematiche si deve tener conto quando si acquista un immobile pervenuto al venditore per donazione o quando si richiede alla banca un mutuo, per finanziarne l'acquisto, che non viene concesso proprio perché sussistono i rischi sopra evidenziati.

L'azione di restituzione, in caso di immobili, può essere intrapresa dal legittimario leso solo **se non sono decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione**. Lo stesso principio vale anche per le ipoteche e per ogni altro vincolo sull'immobile che il donatario abbia iscritto o trascritto sull'immobile donato. Se l'azione di riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, le ipoteche e i pesi restano efficaci, fermo restando, però, l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni.⁴

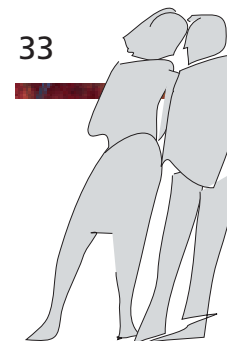


L'esecutore testamentario

Colui che redige il testamento può nominare uno o più esecutori testamentari. **La nomina è particolarmente opportuna nel caso di testamenti complessi e articolati**, quando il testatore voglia assicurarsi che i vari legati e/o oneri abbiano puntuale esecuzione.

L'esecutore testamentario, infatti, deve curare che siano eseguite esattamente le disposizioni di ultima volontà. A tal fine, salva diversa volontà del testatore, egli deve amministrare il patrimonio ereditario prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

In genere, salvo diversa volontà del testatore, l'ufficio di esecutore testamentario è gratuito, ma in ogni caso le spese da questi sostenute per l'esercizio dell'ufficio sono a carico dell'eredità.



Che diritti ha il coniuge separato?

Al coniuge separato spettano gli stessi diritti successori spettanti al coniuge non separato a meno che la separazione sia stata giudiziale con addebito di colpa.

In caso di separazione senza addebito di colpa, come ad esempio nel caso di separazione consensuale, i diritti successori dei coniugi rimangono inalterati anche per quanto riguarda il diritto alla legittima. I diritti successori cessano solo con il divorzio.

Che diritti ha il coniuge divorziato?

Dopo il divorzio i diritti successori tra i coniugi vengono meno. Il coniuge divorziato potrà soltanto richiedere al Tribunale un assegno periodico a carico dell'eredità nel caso in cui si trovi in stato di bisogno e sempreché gli fosse già stato riconosciuto il diritto all'assegno in occasione del divorzio.

Il Tribunale, nel determinare l'ammontare dell'assegno, terrà conto di una molteplicità di elementi tra cui l'importo delle somme percepite e la gravità dello stato di bisogno, il valore dei beni ereditari, il numero e la qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.

Su accordo delle parti, coniuge divorziato ed eredi, l'assegno può essere liquidato in un'unica soluzione.

Il coniuge divorziato perde il diritto all'assegno se si risposa o cessa lo stato di bisogno.

Considerato un nucleo familiare composto da genitori e da 3 figli, se il padre ha già donato a 2 figli, la madre può istituire erede soltanto il terzo figlio?

Questo è uno dei possibili errori derivanti dalla convinzione che il fenomeno successorio sia familiare, e cioè che i figli abbiano il diritto di ricevere la propria legittima dalla successione del padre e della madre, come si trattasse di un'unica successione.

Nel nostro ordinamento la successione è rigorosamente individuale; pertanto ciascun figlio ha il diritto di ricevere la propria quota di legittima dalla successione del padre e della madre, come fenomeni distinti.

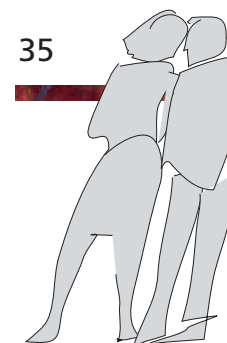
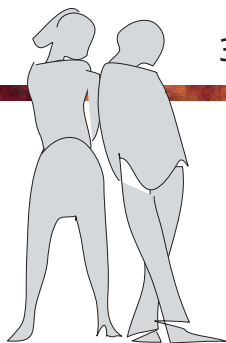
Nel caso di comunione ereditaria sui beni del defunto, se non vi è un accordo sulle modalità di liquidazione/divisione, quali sono le soluzioni?

Immaginiamo l'ipotesi in cui 3 fratelli siano comproprietari di un appartamento a seguito della successione di un genitore e che non riescano ad accordarsi sulla vendita dell'immobile.

In caso di comunione ereditaria – che si ha quando i beni ereditari sono attribuiti agli eredi per quote indivise – le parti possono giungere a un accordo amichevole sulla divisione dei beni o sulla vendita degli stessi, anche a uno dei coeredi. Se non c'è accordo tra le parti, è possibile solo chiedere la divisione in via giudiziale ed eventualmente arrivare a una transazione in corso di causa.

È possibile redigere un testamento che non leda la quota di legittima?

È possibile solo se chi redige il testamento, in vita, non ha fatto donazioni, neppure indirette⁵, e se nel testamento dispone del suo patrimonio per quote ideali non inferiori alle quote di



legittima spettanti a ciascun legittimario.

È invece impossibile se il testatore abbia già disposto di parte del proprio patrimonio con donazioni dirette e/o indirette, ovvero se intenda disporre del proprio patrimonio suddividendo le singole attività tra gli eredi nominati; e questo perché la quota di legittima viene calcolata sulla base del valore dei beni donati in vita e lasciati dal defunto al momento della morte e non al momento della stipula delle donazioni e della redazione del testamento.

È possibile nominare il beneficiario di una polizza di assicurazione mediante il testamento?

Le polizze sulla vita non rientrano tra i beni che cadono in successione. In particolare, il premio dovuto dall'impresa assicuratrice, in caso di morte, viene corrisposto direttamente al beneficiario nominato *iure proprio* e non *iure successionis*. È comunque possibile nominare il beneficiario del contratto di assicurazione, stipulato secondo lo schema del "contratto a favore di terzi", nel testamento, a meno che le condizioni del contratto non escludano questa possibilità.

Come influiscono la comunione legale o la separazione dei beni sui diritti successori?

La comunione legale e la separazione dei beni sono dei regimi patrimoniali della famiglia e cioè dei complessi di norme destinate a regolare il regime degli acquisti e della gestione dei beni tra i coniugi. Nel caso in cui non si operi una scelta differente – all'atto di matrimonio o anche in seguito mediante apposita convenzione matrimoniale stipulata con atto notarile alla presenza di due testimoni – il regime applicato è

quello della comunione legale dei beni. In linea di principio, vigente il regime di comunione legale, gli acquisti effettuati anche da uno solo dei coniugi cadono in comunione, mentre con la separazione dei beni i coniugi conservano la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

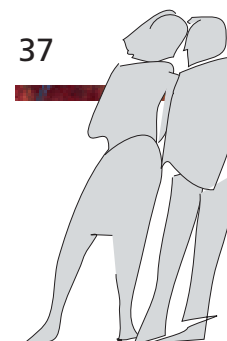
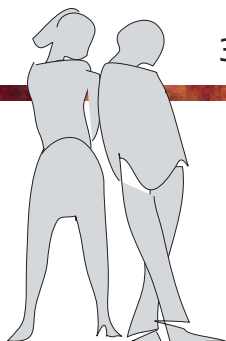
Da un punto di vista successorio non vi è nessuna interferenza tra il regime patrimoniale della famiglia e i diritti ereditari dei coniugi, che rimangono sempre gli stessi. Possono invece manifestarsi differenze sulla consistenza dei beni che cadono in successione. Ad esempio se un soggetto ha acquistato un immobile, trovandosi in regime di separazione dei beni, alla sua morte questo immobile cadrà in successione per l'intero; se invece lo stesso soggetto ha acquistato lo stesso immobile trovandosi in regime di comunione dei beni, lo stesso cadrà in successione per la metà.

Dove sono consultabili i testamenti pubblicati?

I testamenti pubblici, olografi o segreti, debitamente pubblicati sono consultabili:

- presso il notaio che ha provveduto a redigere il verbale di pubblicazione se ancora in esercizio;
- presso l'Archivio Notarile del distretto cui apparteneva il notaio che a suo tempo aveva provveduto alla pubblicazione, se lo stesso ha cessato la propria attività.

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore o nel caso di testamento olografo o segreto dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.



Chi può impugnare un testamento, sia pubblico sia olografo?

Dipende dal motivo di impugnazione:

- in caso di **nullità** (ad esempio in mancanza dell'autografia o della sottoscrizione nel testamento olografo) chiunque può impugnare il testamento, e la nullità può essere anche rilevata d'ufficio dal giudice; l'azione è imprescrittibile. Il testamento nullo può essere "convalidato" da tutti coloro che abbiano interesse a far valere la nullità (ad esempio l'erede ex legge escluso dalla successione a causa del testamento nullo), e ciò confermando espressamente la disposizione invalida o dandovi volontaria esecuzione;
- in caso di **annullabilità** (ad esempio in mancanza della data nel testamento olografo ovvero in caso di errore, violenza o dolo) può agire solo chi ne ha interesse (ad esempio l'erede ex lege escluso dalla successione a causa del testamento annullabile) entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie ovvero dal giorno in cui si è avuta la notizia della violenza, del dolo o dell'errore;
- in caso di **lesione della legittima** può agire solo il legittimario totalmente o parzialmente privato della quota di legittima, entro 10 anni (vedi capitolo "La successione "necessaria": i diritti dei legittimari").

38

Come è possibile conoscere tutti i debiti assunti dal defunto?

Non sempre è possibile conoscere con immediatezza e tempestività la situazione dei debiti e delle passività relativa al defunto, col rischio, in caso di accettazione espressa o tacita dell'eredità, di trovarsi esposti ad una eredità passiva.

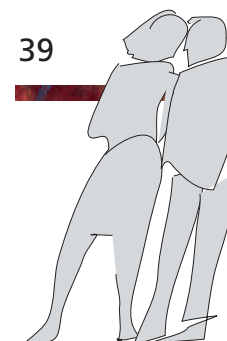
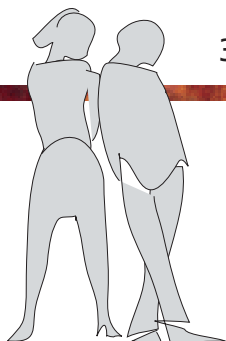
Si pensi, ad esempio, al caso delle fideiussioni prestate dal defunto a garanzia di debiti di terzi, al momento dell'apertura della successione non ancora fatti valere dai creditori e che quindi potrebbero manifestarsi anche successivamente alla data di apertura della successione.

Qualora non vi sia una assoluta certezza al riguardo e via sia il sospetto che il defunto abbia posto in essere operazioni che possano dar luogo a passività future, non resta che ricorrere, entro i termini di legge, all'accettazione di eredità con beneficio di inventario, che impedisce la confusione dei patrimoni (vedi paragrafo "L'accettazione di eredità con il beneficio di inventario").

Come interviene la mediazione civile nella disciplina successoria?

Dal 20 marzo 2011 è prevista la mediazione obbligatoria per chi intenda iniziare una causa successoria. Infatti, secondo il d.lgs 4 marzo 2010 n. 28⁶, "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di successioni ereditarie ... è tenuto preliminarmente ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione". Ci si dovrà rivolgere a un organismo di mediazione iscritto al registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Sono abilitati a costituire organismi di mediazione gli ordini professionali (avvocati, notai, commercialisti, altro) e tutti gli enti che diano garanzie di serietà ed efficienza (ad esempio le Camere di Commercio).

39



In caso di successione gli eredi e/o i legatari devono pagare **l'imposta di successione** per i beni e i diritti a loro devoluti. Questa imposta colpisce le attribuzioni ai singoli eredi e/o legatari e **si applica limitatamente al valore della quota o dei beni**, detto di seguito **base imponibile, eccedente la franchigia** eventualmente spettante in base al rapporto di parentela che intercorre tra beneficiario e defunto (vedi Appendice 2).

Le franchigie

Se erede e/o legatario è il **coniuge o un parente in linea retta** del defunto, l'imposta di successione si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la **franchigia riconosciuta di 1.000.000,00 euro**.

Se erede e/o legatario è il **fratello o la sorella** del defunto, l'imposta di successione si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la **franchigia riconosciuta di 100.000,00 euro**.

Se erede e/o legatario è un **soggetto portatore di handicap** – riconosciuto grave a sensi della legge 5.2.1992 n. 104 – l'imposta di successione si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la **franchigia riconosciuta di 1.500.000,00 euro**.

Le aliquote

L'importo dovuto a titolo di imposta di successione si ottiene applicando alla base imponibile, decurtata dell'eventuale franchigia, le seguenti aliquote, che variano a seconda del rapporto di parentela tra il defunto e l'erede e/o il legatario:

- **4%** sulla base imponibile decurtata della **franchigia di 1.000.000,00 euro** per ogni erede e/o legatario, se eredi

e/o legatari sono il coniuge e i parenti in linea retta;

- **6%** sulla base imponibile decurtata della **franchigia di 100.000,00 euro** per ogni erede e/o legatario, se eredi e/o legatari sono i fratelli o le sorelle;

- **6%** se eredi e/o legatari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;

- **8%** se eredi e/o legatari sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Le ulteriori imposte in caso di immobili

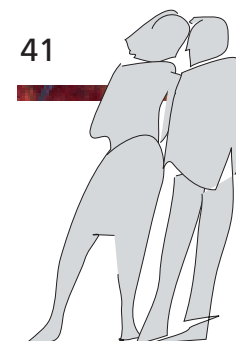
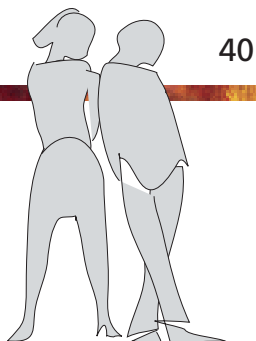
Se tra i beni della successione ci sono beni immobili si applicano due ulteriori imposte per le quali non valgono le franchigie sopra illustrate:

- **l'imposta di trascrizione**, detta anche ipotecaria, nella misura del **2%** del valore attribuito agli immobili o nella misura fissa di **168,00 euro** se sussistono le condizioni per usufruire delle **agevolazioni prima casa** (vedi paragrafo "Liquidazione delle imposte di trascrizione e catastale");

- **l'imposta catastale** nella misura dell'**1%** del valore attribuito agli immobili o nella misura fissa di **168,00 euro** se sussistono le condizioni per usufruire delle **agevolazioni prima casa**.

La reintegra dei diritti dei legittimari

È invece riconosciuta una sorta di **neutralità fiscale dell'atto volto alla reintegra dei diritti dei legittimari**, in quanto funzionale alla corretta applicazione dell'imposta di successione. L'atto, pertanto, è considerato fiscalmente "neutro" e non sconta alcuna imposta in quanto il beneficiario sarà tenuto a pagare, salva la franchigia, l'imposta di successione.



ne sul valore della quota e/o dei beni che con questo atto gli vengono riconosciuti.

Soggetti passivi

L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari.

La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore.

Le esclusioni dall'imposta di successione

Sono esclusi dall'imposta di successione:

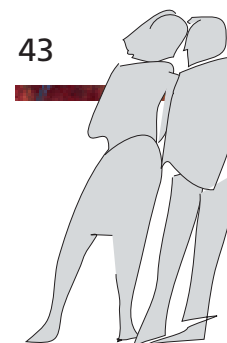
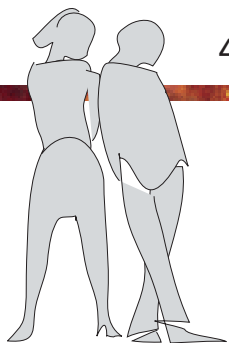
- i trasferimenti di beni esistenti all'estero appartenenti a un soggetto defunto all'estero. In questo caso l'imposta si applica limitatamente ai trasferimenti di beni esistenti in Italia;
- i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
- i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle fondazioni bancarie senza fini di lucro;
- i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati al punto precedente, se disposti per le stesse finalità. In questo caso l'ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma

ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore;

- i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici;
- i trasferimenti di aziende familiari, individuali o collettive, a favore dei discendenti e del coniuge. In caso di quote sociali e azioni di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative, di società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni con le quali è acquisito o integrato il controllo, ossia se la partecipazione trasferita attribuisce o consente di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Per quanto riguarda le quote delle altre società (s.n.c., s.a.s.) non è richiesto che il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società; l'agevolazione spetta quindi qualunque sia l'entità della partecipazione trasferita. Il beneficio si applica a condizione che:

- i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
- i beneficiari, in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative, di società di mutua assicurazione, detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

Se le aziende familiari ricomprendono immobili, è prevista l'esenzione anche dall'imposta di trascrizione e dall'imposta catastale.



La base imponibile

La base imponibile cui applicare le aliquote sopra indicate, ai fini del calcolo dell'imposta di successione, è costituita dalla **differenza tra il valore complessivo** dei beni e dei diritti che compongono **l'attivo ereditario** – alla data dell'apertura della successione – **e l'ammontare complessivo delle passività ereditarie deducibili e degli oneri**.

Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano; quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.

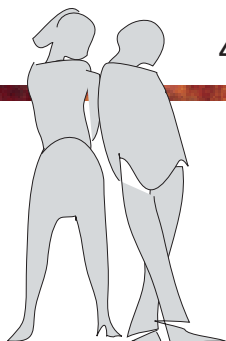
Attivo

L'attivo ereditario è costituito da **tutti i beni e i diritti trasferiti**, anche se all'estero.

Sono esclusi dall'attivo ereditario:

- **le indennità di fine rapporto** in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
- **i crediti contestati giudizialmente** alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
- **i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale**, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell'amministrazione debitrice;

44



- **i crediti ceduti allo Stato** entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
- **i beni culturali** se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
- **i titoli del debito pubblico**, tra i quali si intendono compresi i BOT e i CCT;
- **gli altri titoli di Stato**, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta da norme di legge;
- **i veicoli iscritti** al pubblico registro automobilistico.

Sono invece compresi nell'attivo ereditario:

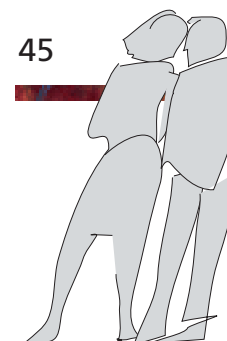
- **denaro, gioielli e mobili** per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, salvo che da inventario analitico non ne risulti l'esistenza per un importo diverso;
- **i titoli** di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto;
- **i beni mobili e i titoli al portatore** di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome. Per i beni e i titoli depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza, per i depositi bancari e i conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate;
- **le partecipazioni in società di ogni tipo**.

Passivo

Le passività deducibili sono costituite:

- **dai debiti** del defunto esistenti alla data di apertura della

45



successione, purché risultino da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo;

- **dalle spese mediche e chirurgiche** relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sempre che risultino da regolari quietanze;
- **dalle spese funerarie** risultanti da regolari quietanze per un importo non superiore a 1.032,91 euro (già 2.000.000 lire). I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condobitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.

Determinazione del valore dei beni ereditari

Immobili

La base imponibile, per i beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il **valore in comune commercio**, ossia il valore di mercato, **alla data di apertura della successione**. Questo valore può essere soggetto a rettifica da parte dell'Ufficio del Registro, salvo che si tratti di immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita per i quali il valore dichiarato, ai fini dell'imposta di successione, non sia inferiore al valore catastale. Quest'ultima disposizione non si applica ai terreni a destinazione edificatoria.

Il valore catastale si ottiene applicando alle rendite che risultano al catasto i seguenti **moltiplicatori**:

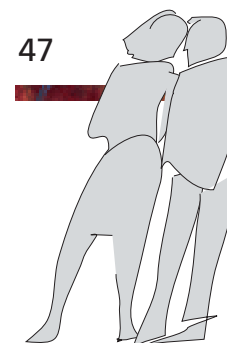
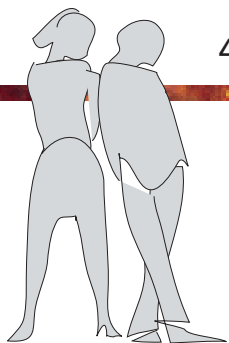
- edifici cat. A-B-C (esclusi A/10 e C/1): **115,5** (se prima casa)
o **126** (negli altri casi);

- edifici cat. A/10 e cat. D: **63**;
- edifici cat. C/1: **42, 84**;
- terreni: **112,5**.

Azioni, obbligazioni e quote sociali

La base imponibile per azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

- per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, **i valori desumibili dal mercato**;
- per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, **il valore desumibile dal patrimonio netto dell'ente o della società**, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti;
- per titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, **il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento**. Tuttavia, poiché sono esentati dall'imposta di successione i titoli del debito pubblico, qualora nel fondo comune siano ricompresi anche titoli del debito pubblico, il valore della quota caduta in successione, ai fini della determinazione della base imponibile, deve essere depurata dal valore riferibile ai titoli del debito pubblico. Al tal fine servirà un'apposita dichiarazione del gestore attestante la percentuale del fondo che, alla data del decesso, risultava gestita in titoli del debito pubblico, al fine di determinare la parte – per la stessa



percentuale – della quota del fondo patrimoniale da escludere dall'attivo ereditario.

Rilevanza delle donazioni fatte in vita dal defunto

Ai fini dell'applicazione della franchigia sulla quota devoluta all'erede e/o al legatario, si deve tenere conto del valore delle donazioni fatte in vita dal defunto.⁷

La donazione precedente ha rilevanza per il valore che non sia stato a suo tempo assoggettato a imposta in quanto eccedente la franchigia all'epoca vigente. Questo valore inoltre deve essere rivalutato come se la donazione fosse stata stipulata al momento dell'apertura della successione.

Esempio:

Mario è deceduto e ha lasciato al figlio Carlo beni del valore di 800.000,00 euro.

Mario in vita aveva donato al figlio Carlo beni del valore, al momento dell'apertura di successione, di 500.000,00 euro (questa donazione non era stata assoggettata a imposta di donazione avendo usufruito della franchigia all'epoca riconosciuta).

In sede di successione la franchigia residua spettante a Carlo è pari a 500.000,00 euro (franchigia di legge di 1.000.000,00 euro – franchigia già usufruita con la donazione di 500.000,00 euro).

La base imponibile al netto della franchigia cui applicare l'aliquota del 4% sarà pertanto di 300.000,00 euro (beni caduti in successione di euro 800.000,00 – franchigia residua di 500.000,00 euro).

Dichiarazione di successione

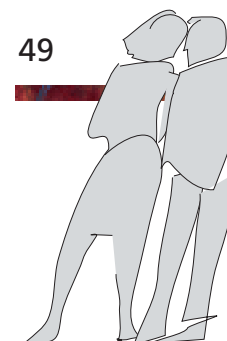
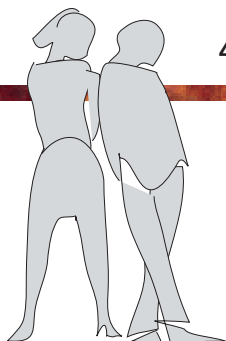
La dichiarazione di successione deve essere presentata all'Ufficio del Registro, nella circoscrizione dell'ultima residenza del defunto, che ne rilascia ricevuta. La dichiarazione può essere

spedita per raccomandata e si considera presentata alla data della consegna all'ufficio postale.

La dichiarazione di successione deve essere redatta – a pena di nullità – su modulo fornito dall'Ufficio del Registro, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.

Alla dichiarazione di successione **devono essere allegati**:

- il certificato di morte;
- il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale. Questi documenti possono essere sostituiti da apposite dichiarazioni sostitutive di notorietà;
- la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
- la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
- gli estratti catastali relativi agli immobili;
- la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario delle società le cui azioni e/o quote sono cadute in successione;
- la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni;
- il prospetto di liquidazione dell'imposta ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie. L'attestato o la quietanza di versamento di queste imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica.



Sono obbligati a presentare la dichiarazione i chiamati all'eredità e i legatari, o i loro rappresentanti legali, i curatori delle eredità giacenti e gli esecutori testamentari. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa può essere presentata da uno solo di essi.

Termine per la presentazione della dichiarazione di successione

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.

Sono previste specifiche deroghe sulla decorrenza del termine nel caso di fallimento del defunto o di eredità accettata con beneficio d'inventario o di rinuncia all'eredità e/o di altro evento che dia luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato.

Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata.

Esclusioni ed esoneri dalla presentazione della dichiarazione di successione

È escluso l'obbligo di dichiarazione quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- **l'eredità sia stata devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;**
- **l'attivo ereditario abbia un valore non superiore a 25.822,84 euro** (già 50.000.000 lire) **e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.**

I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo

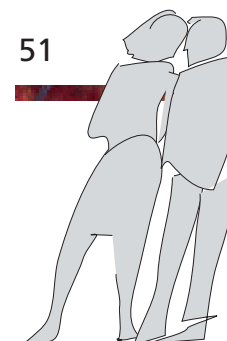
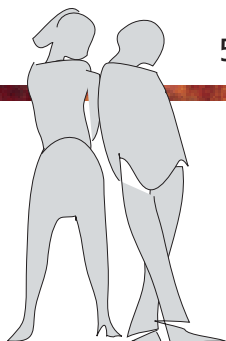
della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine, hanno rinunciato all'eredità o al legato.

Dichiarazione ai fini dell'ICI

Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, l'erede e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione è tenuto infatti a trasmetterne una copia a ciascun comune in cui sono ubicati gli immobili.

Detrazioni e riduzioni

- **Detrazione di imposte pagate all'estero: dall'imposta di successione si detraggono le imposte pagate a uno Stato estero**, in relazione alla stessa successione e ai beni esistenti in quello Stato.
- **Riduzione per trasferimento nei 5 anni: se la successione si è aperta entro 5 anni** da un'altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, **l'imposta è ridotta** di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, **di un decimo per ogni anno o frazione di anno.**
- **Riduzioni in relazione a specifiche categorie di beni**
Sono inoltre previste riduzioni di imposta nel caso in cui l'attivo ereditario ricomprenda:
 - beni immobili culturali, non ancora sottoposti – prima dell'apertura della successione – a vincolo;
 - fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defun-



to, purché la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto coltivatrice;

- immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti del defunto in linea retta entro il terzo grado, nell'ambito di una impresa artigiana familiare.

Liquidazione dell'imposta di successione

L'Ufficio del Registro liquida l'imposta di successione sulla base della dichiarazione di successione presentata, tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative.

La liquidazione deve essere **notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di 3 anni** dalla data di presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.

Successivamente l'Ufficio può procedere alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia:

- incompleta, ovvero se non sono indicati tutti i beni e di diritti compresi nell'attivo ereditario;
- infedele, ovvero se i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario sono indicati per valori inferiori o se sono indicati oneri e passività inesistenti.

La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale. La rettifica è esclusa per i beni per i quali sia possibile utilizzare il valore catastale come sopra già precisato.

Se la dichiarazione di successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio. L'avviso deve essere notificato entro 5 anni dalla scadenza del termine per

la presentazione della dichiarazione omessa.

Se nelle liquidazioni dell'imposta di successione vi sono stati errori o omissioni, l'Ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che risulta dovuta.

L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza di 5 anni dalla scadenza del termine in caso di presentazione della dichiarazione in ritardo.

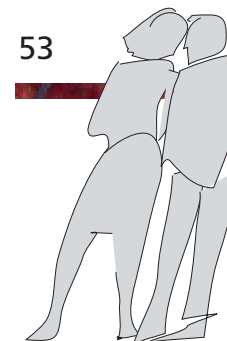
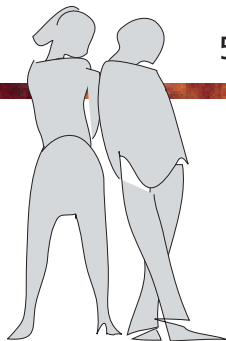
Si qualifica come:

- **principale** l'imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate;
- **complementare** l'imposta o maggiore imposta, liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica;
- **suppletiva** l'imposta liquidata per correggere errori o omissioni di una precedente liquidazione.

Liquidazione delle imposte di trascrizione e catastale

Se nella dichiarazione di successione e/o nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati **beni immobili**, i beneficiari devono provvedere, nei termini prescritti per la presentazione della dichiarazione di successione, e quindi entro 1 anno dalla data di apertura della stessa, **alla liquidazione e al versamento**:

- **dell'imposta di trascrizione**, o ipotecaria, nella misura del **2%** del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di **168,00 euro** se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa;
- **dell'imposta catastale** nella misura dell'**1%** del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di **168,00 euro** se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa.



Agevolazioni prima casa

L'imposta di trascrizione e l'imposta catastale sono applicate nella **misura fissa di 168,00 euro** per i trasferimenti di abitazioni non di lusso, derivanti da successioni, quando sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dalla normativa in materia di imposta di registro. È sufficiente che almeno uno dei beneficiari possieda i requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa per estendere la riduzione d'imposta a tutti gli altri eredi.

In particolare **per poter usufruire delle agevolazioni prima casa** il beneficiario deve dichiarare:

- di avere la propria residenza nel comune dove è ubicato l'immobile caduto in successione, o di voler stabilire la propria residenza in questo comune entro 18 mesi dalla data di apertura della successione, o di svolgere la propria attività in questo comune. Le agevolazioni sono estese anche a cittadini italiani che risiedono all'estero che acquisiscono, per successione, l'immobile come prima casa sul territorio italiano o di cittadini italiani che lavorano all'estero per immobili siti nel luogo dove ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipendono;
- di non essere titolare esclusivo – né in comunione col proprio coniuge – dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nel territorio del comune dove è ubicato quello caduto in successione;
- di non essere titolare, neppure per quote, e neppure in regime di comunione legale dei beni col proprio coniuge, su

tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa;

- che il fabbricato caduto in successione non presenta le caratteristiche di "fabbricato di lusso" secondo i criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969.

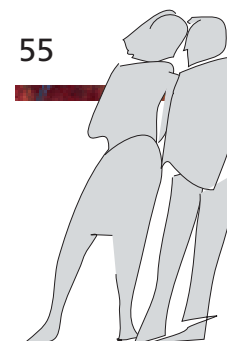
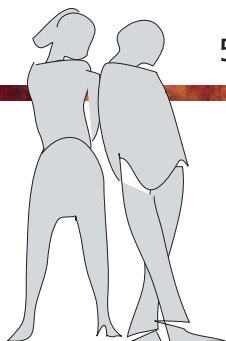
La dichiarazione è resa dall'interessato nella dichiarazione di successione⁸.

Va segnalato che l'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti derivanti da successione, ricorrendo i presupposti per le agevolazioni prima casa, non *"preclude la possibilità in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra 'casa di abitazione non di lusso' di fruire dei benefici prima casa, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato"*⁹.

Pagamento delle imposte

Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di legge e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

Al contribuente può essere concessa la dilazione nel pagamento e quindi potrà effettuare il pagamento in misura non inferiore al 20% delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, nei termini di cui sopra e, per il rimanente importo, in rate annuali posticipate.

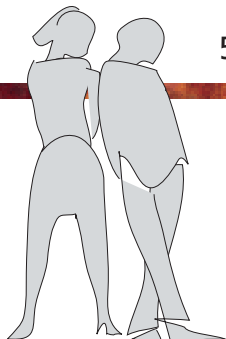


Appendice 1

Tabella riepilogativa delle imposte di successione

EREDI: CONIUGE PARENTI IN LINEA RETTA		IMPOSTA DI SUCCESSIONE	IMPOSTA DI TRASCRIZIONE	IMPOSTA CATATALE
	PRIMA CASA	SUL VALORE COMPLESSIVO DEI BENI E DIRITTI FRANCHIGIA PER OGNI EREDE 1.000.000,00 EURO OLTRE LA FRANCHIGIA: 4%	168,00 EURO	168,00 EURO
	ALTRI IMMOBILI		2%	1%
	ALTRI BENI		-	-
EREDI: FRATELLI E SORELLE		IMPOSTA DI SUCCESSIONE	IMPOSTA DI TRASCRIZIONE	IMPOSTA CATATALE
	PRIMA CASA	SUL VALORE COMPLESSIVO DEI BENI E DIRITTI FRANCHIGIA PER OGNI EREDE 100.000,00 EURO OLTRE LA FRANCHIGIA: 6%	168,00 euro	168,00 euro
	ALTRI IMMOBILI		2%	1%
	ALTRI BENI		-	-
EREDI: PARENTI SINO AL 4° GRADO (DIVERSI DA FRATELLI E SORELLE) AFFINI IN LINEA RETTA AFFINI IN LINEA COLLATERALE SINO AL 3° GRADO		IMPOSTA DI SUCCESSIONE	IMPOSTA DI TRASCRIZIONE	IMPOSTA CATATALE
	PRIMA CASA	SUL VALORE COMPLESSIVO DEI BENI E DIRITTI 6%	168,00 euro	168,00 euro
	ALTRI IMMOBILI		2%	1%
	ALTRI BENI		-	-
EREDI: ALTRI SOGGETTI		IMPOSTA DI SUCCESSIONE	IMPOSTA DI TRASCRIZIONE	IMPOSTA CATATALE
	PRIMA CASA	SUL VALORE COMPLESSIVO DEI BENI E DIRITTI 8%	168,00 EURO	168,00 EURO
	ALTRI IMMOBILI		2%	1%
	ALTRI BENI		-	-
EREDI: SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (RICONOSCIUTO GRAVE A SENSI LEGGE 5.2.1992 N. 104)		IMPOSTA DI SUCCESSIONE	IMPOSTA DI TRASCRIZIONE	IMPOSTA CATATALE
	PRIMA CASA	SUL VALORE COMPLESSIVO DEI BENI E DIRITTI FRANCHIGIA PER OGNI EREDE 1.500.000,00 EURO OLTRE LA FRANCHIGIA: - SE CONIUGE O PARENTE IN LINEA RETTA: 4% - SE PARENTE SINO AL 4° GRADO, AFFINE IN LINEA RETTA, O AFFINE IN LINEA COLLATERALE ENTRO IL 3° GRADO: 6% - NEGLI ALTRI CASI: 8%	168,00 EURO	168,00 EURO

56



Appendice 2

Parentela, adozione e affinità

Parentela: la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Sono **parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra**, ad esempio il padre e i figli, il nonno e i nipoti, figli di un figlio, altro.

Sono **parenti in linea collaterale le persone che pur avendo uno stipite comune non discendono l'una dall'altra**, ad esempio i fratelli e le sorelle, lo zio rispetto al nipote figlio di un fratello, altro.

Tra i fratelli bisogna distinguere tra **fratelli germani** – se hanno in comune entrambi i genitori – e **fratelli unilaterali** – se hanno in comune solo un genitore.

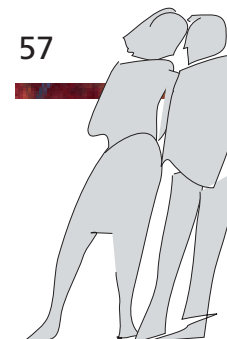
Computo dei gradi di parentela:

- nella **linea retta** si computano tanti gradi quante sono le generazioni escluso lo stipite dall'altra, ad esempio padre e figlio sono parenti in linea retta di primo grado; nonno e nipote, figlio di un figlio, sono parenti in linea retta di secondo grado;
- nella **linea collaterale** i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite, ad esempio due fratelli sono parenti in linea collaterale di secondo grado; due cugini sono parenti in linea collaterale di quarto grado.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

Adozione: i figli adottati hanno nei confronti dei genitori adottanti i medesimi diritti successori dei figli legittimi, ma so-

57

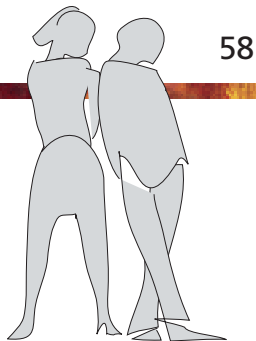


no estranei alla successione dei parenti dei genitori adottivi. Al contrario l'adozione non attribuisce al genitore adottivo alcun diritto di successione.

Affinità: l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui una persona è parente di uno dei coniugi, essa è affine dell'altro coniuge, ad esempio la nuora è affine in linea retta di primo grado rispetto al suocero; la cognata è affine in linea collaterale di secondo grado rispetto al fratello del proprio marito.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva.



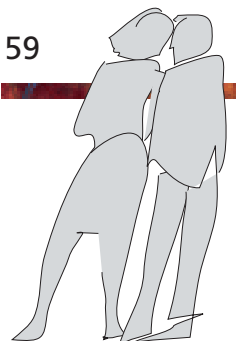
Appendice 3

I riferimenti legislativi

Si riportano nelle due tabelle che seguono, per ciascuno degli argomenti trattati nella Guida, i relativi riferimenti legislativi:

La disciplina delle successioni

QUANDO SI APRE LA SUCCESSIONE	ART. 456 COD. CIV. ¹⁰
REGISTRO DELLE SUCCESSIONI	ART. 52 DISPOSIZIONI ATTUAZIONE COD.CIV.
I TIPI DI SUCCESSIONE	ART. 457 COD. CIV.
DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI	ART. 458 COD. CIV.
PATTO DI FAMIGLIA	ARTT. 768 BIS E SEGG. COD. CIV.
LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA	ART. 587 E SEGG. COD. CIV.
I REQUISITI PER FARE TESTAMENTO	ART. 591 COD. CIV.
L'ISTITUZIONE DI EREDE	ART. 588 COD. CIV.
L'ATTRIBUZIONE DI LEGATO	ART. 588 COD. CIV.
LE TIPOLOGIE DI TESTAMENTO	ARTT. 601 E SEGG. COD. CIV.
IL TESTAMENTO PUBBLICO	ART. 603 COD. CIV.
IL TESTAMENTO OLOGRAFO	ART. 602 COD. CIV.
REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI	LEGGE 25 MAGGIO 1981 N. 302
LA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO	ART. 620 COD. CIV.
LA REVOCA DEL TESTAMENTO	ARTT. 679 E SEGG. COD. CIV.
LA SUCCESSIONE "LEGITTIMA" E LE RELATIVE QUOTE	ARTT. 565 E SEGG. COD. CIV.
LA RAPPRESENTAZIONE	ARTT. 467 E SEGG. COD. CIV.
L'ACCETTAZIONE O ACQUISTO DELL'EREDITÀ	ARTT. 470 E SEGG. COD. CIV.
L'ACCETTAZIONE DI EREDITÀ CON IL BENEFICIO DI INVENTARIO	ARTT. 484 E SEGG. COD. CIV.
L'EREDITÀ GIACENTE	ARTT. 528 E SEGG. COD. CIV.
LA TRASCRIZIONE DELL'ACCETTAZIONE DI EREDITÀ	ART. 2648 COD. CIV.
L'ACQUISTO DEL LEGATO	ART. 649 COD. CIV.
L'ONERE TESTAMENTARIO	ARTT. 647 E SEGG. COD. CIV.
LA RINUNCIA ALL'EREDITÀ	ARTT. 519 E SEGG. COD. CIV.
LA SOSTITUZIONE	ARTT. 688 E SEGG. COD. CIV. ARTT. 692 E SEGG. COD. CIV.
LA SUCCESSIONE "NECESSARIA": I DIRITTI DEI LEGITTIMARI	ARTT. 536 E SEGG. COD. CIV.
L'ESECUTORE TESTAMENTARIO	ART. 700 E SEGG. COD. CIV.



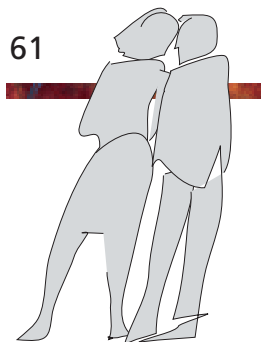
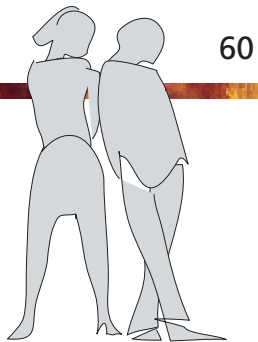
La disciplina delle successioni

FRANCHIGIE E ALIQUOTE	ART. 2 COMMA 48 DL. 3 OTTOBRE 2006 N. 262 CONVERTITO CON LEGGE 24 NOVEMBRE 2006 N. 286
LA REINTEGRA DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI	ART. 43 D.LGS 346/1990 ¹¹
SOGGETTI PASSIVI	ART. 5 D.LGS 346/1990
LE ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE	ART. 3 D.LGS 346/1990
LA BASE IMPONIBILE	ART. 8 D.LGS 346/1990
L'ATTIVO EREDITARIO	ARTT. 9-11-12-13 D.LGS 346/1990
IL PASSIVO EREDITARIO	ARTT. 20-21-22-23-24 D.LGS 346/1990
DETERMINAZIONE VALORE DEI BENI EREDITARI	ARTT. 14-15-16-17-18-19-34 D.LGS 346/1990
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	ARTT. 28-29-30-31 D.LGS 346/1990
DETRAZIONI E RIDUZIONI	ARTT. 25 E 26 D.LGS 346/1990
DICHIARAZIONE AI FINI ICI	ART. 15, COMMA 2 LEGGE 18 OTTOBRE 2001 N. 383
LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE E CATASTALE	ART. 69 TERZO COMMA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 342
PAGAMENTO IMPOSTE	ARTT. 37-38-39 D.LGS 346/1990

Maggiori informazioni sulla disciplina riguardante l'intera materia successoria, compresa la disciplina fiscale, vigente nei paesi europei appartenenti alla UE sul sito internet: www.successions-europe.eu.

Note

- 1 L'istituto del "patto di famiglia" è stato introdotto con la legge 14 febbraio 2006 n. 55 e trova la sua disciplina negli artt. 768 bis e segg. cod. civ.
- 2 Via Padre Semeria, 95 - 00154 ROMA
email: registrogeneraletestamenti@giustizia.it
- 3 Per i legami di parentela vedi Appendice 2.
- 4 Per evitare questi effetti, il coniuge e i parenti in linea retta del donante possono opporsi alla donazione: in questo caso i termini di 20 anni citati nel testo sono sospesi, e quindi non decorrono, nei confronti degli opposenti. Il coniuge e i parenti in linea retta del donante possono anche rinunciare al diritto di opposizione. Va sottolineato, peraltro, che questa rinuncia al diritto di opposizione – che serve a permettere il decorso del termine di 20 anni – non comporta né la rinuncia all'azione di riduzione né il venir meno della necessità di attendere, comunque, 20 anni per essere sicuri che l'azione di restituzione non sarà intrapresa.
- 5 Col termine "donazione indiretta" si intendono tutte quelle disposizioni patrimoniali volte a beneficiare un soggetto a titolo di liberalità, e cioè senza corrispettivo, e che non risultino da un atto formale di donazione: ad esempio l'immobile che viene intestato direttamente al figlio con prezzo pagato al venditore dal genitore o la rinuncia a riscuotere un proprio credito, altro.
- 6 D.lgs 28/2010 artt. 5 e 16.
- 7 In questo senso si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, nella quale, inoltre, si è avuto modo di precisare che sono rilevanti tutte le donazioni fatte dal defunto, comprese anche quelle compiute nel periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata (ossia dal 25 ottobre 2001 al 29 novembre 2006).
- 8 Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110 del 2 ottobre 2006 è stata ammessa la possibilità di integrare la dichiarazione di successione con atto successivo che contenga le dichiarazioni richieste per beneficiare del regime di favore per la "prima casa" ed erroneamente omesse nella dichiarazione originaria, potendo in tal modo "recuperare" le agevolazioni non richieste in prima battuta.
- 9 In questo senso la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 12 agosto 2005.
- 10 cod.civ.: codice civile.
- 11 D.lgs 346/1990: decreto legislativo 30 ottobre 1990 n. 346 (Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni).



Indirizzi utili

Consiglio Nazionale del Notariato

via Flaminia, 160
00196 Roma
www.notariato.it

Adiconsum

Via Francesco Gentile, 135
00173 Roma
www.adiconsum.it

Adoc

Via Tor Fiorenza, 35
00199 Roma
www.adoc.org

Altroconsumo

Via Valassina, 22
20159 Milano
www.altroconsumo.it

Assoutenti

Vicolo Orbitelli, 10
00186 Roma
www.assoutenti.it

Casa del Consumatore

Via Bobbio, 6
20144 Milano
www.casadelconsumatore.it

Cittadinanzattiva

Via Flaminia, 53
00196 Roma
www.cittadinanzattiva.it

Confconsumatori

Via Mazzini, 43
43100 Parma
www.confconsumatori.it

Federconsumatori

Via Palestro, 11
00185 Roma
www.federconsumatori.it

Lega Consumatori

Via Orchidee, 4/a
20147 Milano
www.legaconsumatori.it

Movimento Consumatori

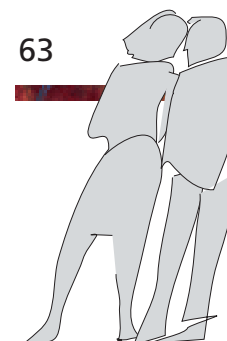
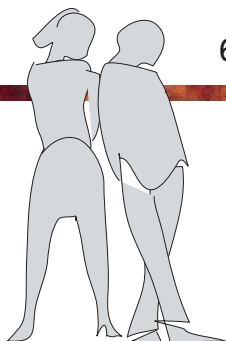
Via Piemonte, 39/a
00187 Roma
www.movimentoconsumatori.it

Movimento Difesa del Cittadino

Via Quintino Sella, 41
00187 Roma
www.mdc.it

Unione Nazionale Consumatori

Via Duilio, 13
00192 Roma
www.consumatori.it



Indice

L'apertura della successione

2

La successione testamentaria

5

La successione "legittima" e le relative quote

18

L'accettazione o acquisto dell'eredità

21

La successione "necessaria": i diritti dei legittimari

29

Le questioni più frequenti

34

Le imposte di successione

40

Appendice 1

56

Appendice 2

57

Appendice 3

59



Progetto grafico e impaginazione

Aton - Roma

Finito di stampare nel mese di aprile 2011 presso

Web Color - Roma

